

Prot. n. 00104/19

Visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2019, presentato, in data 11 febbraio 2019, dall'Associazione Italiana Arbitri (AIA) contro il sig. Claudio Gavillucci e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché dei sigg. Gianluca Rocchi, Luca Banti, Davide Massa, Paolo Valeri, Massimiliano Irrati, Marco Di Bello, Daniele Orsato, Daniele Doveri, Paolo Mazzoleni, Piero Giacomelli, Michele Fabbri, Marco Guida, Maurizio Mariani, Fabio Maresca, Giampaolo Calvarese, Rosario Abisso, Gianluca Manganiello, Fabrizio Pasqua e Luca Pairetto, per l'annullamento, previa sospensiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 54, comma 3, CGS CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sez. Unite, di cui al C.U. n. 067/CFA (2018/2019), in data 23 gennaio 2019, quanto al dispositivo, e al C.U. n. 071/CFA (2018/2019), in data 1 febbraio 2019, quanto alle motivazioni, con cui la predetta Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Gavillucci, ha annullato, in parte qua, il Com. Uff. n. 1 del 30.6.2018 AIA, nella sola parte in cui ha comunicato la dismissione del sig. Gavillucci Claudio dalla CAN A deliberata in pari data dal Comitato Nazionale e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento con il quale l'AIA ha disposto la predetta dismissione, e per ogni conseguente provvedimento per la decisione nel merito senza rinvio della presente controversia, ai sensi dell'art. 62, comma 1, CGS CONI, con rigetto delle domande tutte proposte dal sig. Claudio Gavillucci avverso la delibera del Comitato Nazionale AIA di cui al C.U. n. 1 del 30 giugno 2018 e gli atti ad essa prodromici, presupposti e preliminari ovvero, in via subordinata, con rinvio del presente giudizio alla Corte Federale d'Appello;

vista la richiesta di misura cautelare ivi contenuta, ex art. 57 comma 2, lett. d), del Codice della Giustizia Sportiva, finalizzata alla sospensione, anche *inaudita altera parte*, dell'esecutività della decisione impugnata;

preso atto della memoria depositata in data 12 febbraio 2019 dalla difesa della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

considerato che gli argomenti dell'Associazione ricorrente pongono questioni di indubbia rilevanza che, ove fondate, richiederebbero una pronuncia del Collegio volta a riaffermare principi quadro dell'ordinamento sportivo, in ordine ai limiti relativi alla sindacabilità di atti di organi tecnici adottati nell'esercizio delle loro funzioni, anch'esse di natura tecnico-sportiva;

ritenuto che la misura di sospensione temporanea può essere concessa, dovendo in questa sede prevalere l'interesse generale di cui l'associazione ricorrente è portatrice, con riferimento alla gestione delle dismissioni per la categoria arbitrale;

ritenuta d'ufficio la sussistenza, nel caso di specie, di profili di rilevanza e di principio tali da determinare la pronuncia delle Sezioni Unite, in relazione alla materia del contendere ed ai suoi effetti sul piano dell'ordinamento sportivo;

rilevata la necessità di fissare la data della udienza di discussione ed il contestuale riesame collegiale del presente provvedimento cautelare insieme al merito del ricorso;

riservata ogni pronuncia definitiva cautelare;

PQM

Accoglie l'istanza cautelare invocata e, per l'effetto, sospende l'esecutività della decisione impugnata, di cui al C.U. n. 071/CFA (2018/2019), in data 1 febbraio 2019, fino alla data della camera di consiglio per la decisione collegiale sulla istanza cautelare con l'abbinamento al merito.

Assegna la controversia di cui ai ricorsi in epigrafe alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 56, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva.

Fissa l'udienza dell'11 marzo 2019, alle ore 12.30, per l'audizione delle parti e per il riesame in camera di consiglio dell'istanza cautelare unitamente al merito.

Si comunichi con urgenza a cura della Segreteria a tutte le parti, ancorché non costituite.

Roma, 13 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini